

Merlano Maria Caterina – responsabile regionale ARS farmacovigilanza
Rossi Rossella – CRIFF
Zaninoni Elisa – CRIFF
Zappettini Simona – CRIFF
Icardi Giancarlo – DISSAL/referente regionale per la Prevenzione
Durando Paolo – DISSAL
Ailicino Cristiano – DISSAL (specializzando Scuola Igiene e Medicina Preventiva);
Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:

1. di formalizzare il "Gruppo di Lavoro Regionale Vaccinosorveglianza/vigilanza post-marketing", costituito da rappresentanti del Centro Regionale di Farmacovigilanza ed Informazione Indipendente sul Farmaco (CRIFF), del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, dell'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), come di seguito specificato:
Schiaffino Sergio – Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli
Cremonesi Ilaria – Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli
Merlano Maria Caterina – responsabile regionale ARS farmacovigilanza
Rossi Rossella – CRIFF
Zaninoni Elisa – CRIFF
Zappettini Simona – CRIFF
Icardi Giancarlo – DISSAL/referente regionale per la Prevenzione
Durando Paolo – DISSAL
Ailicino Cristiano – DISSAL (specializzando Scuola Igiene e Medicina Preventiva);
2. che la partecipazione al gruppo di lavoro non prevede alcuna remunerazione o rimborso spese;
3. di dare atto che l'attività del gruppo di lavoro è incardinata nel progetto "Sorveglianza sulle reazioni avverse da vaccino: progetto interregionale (Regione Capofila Veneto), il cui coordinamento e finanziamento è stato attribuito all'ARS.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.11.2012

N. 1332

Il Sistema di Educazione Continua in Medicina in Regione Liguria. Ridefinizione degli Organismi: Consulta Regionale per la Formazione in Sanità-Commissione Regionale ECM-Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- l'Accordo Stato Regioni 20/12/2001, n. rep. 1358 definisce gli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale;
- l'Accordo Stato Regioni 13/03/2003, n. rep. 1667 definisce gli obiettivi ed il programma di formazione continua per l'anno 2003;
- l'Accordo Stato Regioni 20/05/2004, n. rep. 192 definisce programma di formazione continua per l'anno 2004 e gli obiettivi formativi di interesse nazionale per il triennio 2003-2005;
- l'Accordo Stato Regioni 23/03/2005, n. rep. 2271 stabilisce che per l'anno 2005 il debito formativo dei

- crediti da acquisire resta fissato a 30 crediti;
- l'Accordo Stato Regioni 1/8/2007, n. rep. 168 definisce le modalità per la programmazione e la realizzazione delle attività di accreditamento e per la verifica dei provider;
 - il D.M. 17 marzo 2008 ricostituisce presso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali la Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
 - l'Accordo Stato Regioni 5/11/2009, n. rep. 192 definisce il nuovo sistema di formazione continua in medicina.
 - l'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 Regolamento applicativo dei criteri oggettivi per l'accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 Gennaio 2010.
 - l'Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012: Il sistema di Educazione Continua in Medicina – Linea guida per i manuali per l'accreditamento dei Provider, crediti formativi per il triennio 2011-2013, Ordini Collegi e Associazioni Professionali, Federazioni, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, Liberi Professionisti;

VISTE:

la D.G.R. 102 del 13/02/2004 "Il sistema di educazione continua in medicina (ECM) nella Regione Liguria" (stabilisce principi e criteri per la prima organizzazione del sistema di formazione ECM individuando le competenze di Regione, Aziende sanitarie, aziende ospedaliere, soggetti pubblici o privati – istituisce la Consulta Regionale per la formazione in sanità e ne definisce i compiti - istituisce la Commissione Regionale per ECM e ne definisce i compiti);

la D.G.R. 963 del 10/09/2004 "Parziale rettifica della Deliberazione di G.R. n. 102 del 13/02/2004. Consulta regionale per la formazione in sanità e Commissione regionale ECM. Nomina dei relativi componenti" (integra la composizione della Consulta Regionale per la formazione in sanità e della Commissione Regionale per ECM);

la D.G.R. 146 del 11/02/2005 "Definizione assetto organizzativo e funzionale del sistema regionale ECM. Istituzione elenco regionale soggetti accreditati (Provider regionali) e attivazione avviso per accreditamento degli stessi. Approvazione obiettivi formativi regionali 2005" (definisce le linee guida del sistema regionale ECM – istituisce l'elenco regionale dei Provider e le modalità per la sua formazione – definisce una fase transitoria e una fase sperimentale per la formazione residenziale sino al 31/12/2006 – Approva gli obiettivi formativi individuati dalla Consulta Regionale per la formazione in sanità);

la D.G.R. 544 del 01/06/2006 "Approvazione elenco dei provider ECM regionali accreditati per la fase propedeutica";

la D.G.R. 1071 del 11/10/2006 "Avvio di sperimentazione preliminare per l'introduzione delle modalità formative a distanza nel sistema regionale ECM";

la D.G.R. 783 del 13/07/2007 "Sperimentazione preliminare sistema regionale ECM: introduzione di modalità formative miste, residenziali e FAD" (avvio procedura sperimentale di formazione di tipo misto, residenziale e FAD avvalendosi di Provider pubblici e accreditati sia per la formazione residenziale che per la FAD);

la D.G.R. 925 del 03/08/2007 "Approvazione elenco provider ECM regionali accreditati per la fase propedeutica – formazione residenziale";

la D.G.R. 1321 del 09/11/2007 "Sistema regionale ECM – prosecuzione fase propedeutica per l'anno 2008";

la D.G.R. 512 del 14/5/2010 "Recepimento Accordo Governo, Regioni, Province autonome concernente il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento Provider ECM, FAD, obiettivi formativi, valutazione qualità, formazione all'estero, liberi professionisti";

la D.G.R. 28 del 18/01/2011 "Richiesta di accreditamento provvisorio dei provider già accreditati alla fase propedeutica del sistema regionale educazione continua in medicina (ECM)";

la D.G.R. 577 del 27/05/2011 "Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla qualità della formazione continua in medicina";

la D.G.R. 1684 del 29/12/2011: "Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina – ridefinizione delle competenze e individuazione dei componenti"(scioglie la Commissione Regionale ECM e attribuisce i compiti all'Osservatorio Regionale);

PRESO ATTO che con nota dell' 11 settembre 2012 Prot. 128625 l'Agenzia Sanitaria Regionale ha trasmesso allo scrivente "Proposta adozione Documento Tecnico recante – Il Sistema di Educazione

Continua in Medicina in Regione Liguria, ridefinizione degli Organismi: Consulta Regionale per la Formazione in Sanità, Commissione Regionale ECM, Osservatorio Regionale sulla Qualità della Formazione Continua in Medicina", trattenuto agli atti del Settore;

CONSIDERATO che:

per traguardare dalla fase propedeutica a quella provvisoria dell'accREDITAMENTO dei Provider regionali si rende necessario ridefinire la composizione e i compiti dei seguenti organismi operativi:

- Consulta Regionale per la formazione in sanità
- Commissione Regionale ECM

Procedendo contestualmente alla rettifica della citata D.G.R. 1684 del 29.12.2011 che istituisce l'Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina, sciogliendo tuttavia la Commissione Regionale ECM;

- Comitato di Garanzia;

RITENUTO PERTANTO:

di modificare come segue la composizione e i compiti della Consulta Regionale per la formazione in sanità (mantenendone le competenze così come stabilito dalle citate D.G.R. n. 102/2004 e n. 963/2004 ma alla luce dell'assetto organizzativo regionale modificarne i componenti), della Commissione Regionale ECM, dell'Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina;

CONSULTA REGIONALE PER LA FORMAZIONE IN SANITÀ:

Compiti:

- A. Rappresentare le esigenze formative delle categorie del ruolo sanitario, interessate al processo di formazione continua;
- B. Esprimere suggerimenti e valutazioni in ordine al complesso delle attività formative realizzate;
- C. Concorrere, con la Commissione Regionale ECM, all'organizzazione della Conferenza annuale sulle attività e le iniziative realizzate in ambito regionale.

CONSIDERATO come previsto nell'Accordo Stato Regioni dell'Agosto 2007 e dei successivi Accordi, la Consulta dovrà sempre più farsi interprete delle esigenze formative delle categorie del ruolo sanitario interessate al processo di formazione ECM, esprimendo suggerimenti e valutazioni in ordine al complesso delle attività formative realizzate, con particolare riferimento alla definizione dei criteri per la verifica delle ricadute della formazione sull'attività dei professionisti interessati, collaborando anche con la Commissione Regionale ECM e con l'Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina per l'organizzazione della Conferenza annuale regionale sulla Formazione continua in medicina, così composta:

Composizione:

- Assessore alla Salute o suo delegato;
- Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia o suo delegato;
- Direttore Generale del Dipartimento Sanità e Servizi sociali o suo delegato;
- Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale sanitaria o suo delegato;
- Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere o loro delegati;
- Un componente in rappresentanza di ciascuna categoria professionale del personale laureato del SSN designato dal relativo Ordine Professionale;
- Un componente in rappresentanza di ciascuna categoria professionale del personale sanitario laureato del SSN, designato dal relativo ordine, collegio o associazione professionale.

COMMISSIONE REGIONALE ECM svolge funzioni di supporto alla Regione attraverso la formulazione di proposte e l'espressione di pareri relativi a:

Compiti:

- a. Definizione dell'assetto organizzativo del sistema regionale ECM;
- b. Individuazione degli obiettivi formativi e dei criteri che debbono caratterizzare gli eventi formativi idonei per realizzare gli obiettivi stessi ed al fine di ottenere l'accREDITAMENTO;
- c. Definizione di eventuali ulteriori criteri rispetto a quelli stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM

per l'attribuzione a ciascun evento dei relativi crediti formativi con particolare attenzione allo sviluppo delle attività formative sul campo (tirocini, audit, partecipazione a ricerche, utilizzo dei programmi di telemedicina, etc.);

- d. Approvazione del Manuale per l'accreditamento dei Provider;
- e. Definizione di eventuali ulteriori requisiti rispetto a quelli stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 19.04.2012 per l'accreditamento dei Provider;
- f. Accredimento dei Provider regionali, siano questi:
 - 1) Aziende sanitarie e altri soggetti pubblici o privati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ed eventuali enti di formazione a partecipazione pubblica regionale;
 - 2) società scientifiche, agenzie formative, enti di formazione, fondazioni, Ordini, Collegi, Associazioni professionali, Federazioni nazionali e altri enti pubblici e soggetti privati, quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie che intendono erogare attività formative residenziali o in formazione a distanza sul territorio ligure;
- g. Individuazione dei criteri e dei requisiti per la costruzione della banca dati dei crediti acquisiti dagli operatori sanitari della Regione, in coordinamento con le indicazioni che verranno fornite dal CO.GE.A.P.S. (Consorzio per la Gestione dell'Anagrafe delle Professioni Sanitarie);
- h. In collaborazione con la Consulta Regionale per la formazione in sanità, elaborazione di un rapporto annuale sull'educazione continua in medicina e per la salute in Liguria da presentare nel corso di una Conferenza regionale annuale, che comprenda, in particolare, una verifica di raggiungimento degli obiettivi individuati, di partecipazione delle diverse categorie interessate ai singoli eventi, del livello di apprendimento acquisito e della diffusione delle attività e delle iniziative formative realizzate in Regione.

Composizione:

- Assessore alla Sanità o suo delegato (con funzioni di Presidente);
- Direttore Generale Dipartimento sanità o suo delegato;
- Direttore Generale Agenzia sanitaria regionale o suo delegato;
- 7 membri di designazione regionale (Assessorato alla Salute, Politiche della Sicurezza dei cittadini), tra cui: rappresentanti dell'Università degli Studi di Genova, Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Liguri o loro delegati, Responsabili Uffici Formazione Aziende Sanitarie;
- 7 membri di designazione degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali, scelti secondo il seguente criterio:
 - 4 componenti per le professioni sanitarie riunite in Ordini;
 - 2 componenti per le professioni sanitarie riunite in Collegi;
 - 1 componente per le professioni sanitarie riunite in Associazioni

COMITATO DI GARANZIA per l'indipendenza della formazione continua dal sistema di sponsorizzazione.

PRESO ATTO che il Comitato di Garanzia, istituito in occasione del citato Accordo Stato Regioni del 5/11/2009, costituisce l'articolazione organizzativa della Commissione Nazionale per la formazione continua, è nominato con provvedimento del Presidente della Commissione stessa ed è composta da cinque componenti individuati tra i componenti della Commissione nazionale, su indicazione del Comitato di Presidenza;

CONSIDERATO che Il successivo Accordo Stato Regioni del 19.04.2012 stabilisce che, in considerazione della peculiare importanza dell'attenzione sull'indipendenza del contenuto formativo rispetto agli interessi commerciali che possono intervenire all'interno del sistema di formazione continua, le Regioni e le Province autonome con proprio provvedimento possono istituire analogo organismo il quale, ove istituito, potrà essere composto e organizzato sulla base di quello regolato dall'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009.

CONSIDERATO altresì sulla base di tale istituzione l'istituendo Comitato può avviare ogni utile collegamento e sinergia con il Comitato di Garanzia operante presso la Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO che le iniziative finalizzate all'istituzione presso gli enti territoriali dei Comitati di Garanzia e relative attività possono essere attuate nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponi-

bili nell'ambito della legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
RITENUTO, di istituire il Comitato di Garanzia quale articolazione organizzativa della Commissione Regionale ECM, i cui compiti e la cui composizione ricalcano quelli dell'analogo organismo nazionale di seguito indicati:

Compiti:

- a. monitoraggio dei piani formativi e dei singoli eventi formativi che si svolgono sul territorio regionale: sulla base del numero complessivo delle richieste di accreditamento, i controlli non possono essere inferiori al 25% degli accreditati in via provvisoria;
- b. vigilanza della corretta applicazione del Manuale per l'Accreditamento dei Provider;
- c. verifica della corretta applicazione delle indicazioni riportate nell'autorizzazione rilasciata dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)
- d. istruttoria dei procedimenti di contestazione nei confronti dei Provider per riscontrate attività non conformi al citato Manuale per l'Accreditamento dei Provider e relative proposte sanzionatorie da sottoporre alla Commissione Regionale ECM

Composizione:

Il Comitato di Garanzia è composto da cinque membri nominati dal Presidente della Commissione Regionale ECM individuati tra i componenti della Commissione stessa.

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

CONSIDERATO che la fase attuativa degli Accordi Stato Regioni precedentemente citati prevede il passaggio da un sistema di accreditamento degli eventi a un sistema di accreditamento dei Provider, intesi come soggetti abilitati ad erogare formazione continua in sanità e ad assegnare i crediti direttamente ai propri prodotti formativi e quindi ai partecipanti;

VISTO che i predetti Accordi hanno però messo in evidenza la necessità che si garantisca un sistema di valutazione qualitativa del prodotto formativo e, a tal fine, è stata prevista a livello nazionale e regionale l'istituzione di organismi composti da esperti del settore, deputati ad effettuare verifiche e controlli qualitativi sulle attività svolte dai Provider accreditati;

PRESO ATTO che tra le funzioni attribuite a questi organismi vi sono anche quelle relative al monitoraggio della coerenza delle attività formative svolte dai Provider con gli obiettivi stabiliti nel suo Piano di formazione e quelle di verifica della sussistenza e mantenimento dei requisiti di tutti i soggetti accreditati e che tali funzioni sono poste in capo all'Osservatorio Nazionale della Formazione Continua in Sanità e a una rete di osservatori Regionali i compiti di seguito elencati sono individuati dalle Linee guida emanate dall'Osservatorio Nazionale in capo agli Osservatori Regionali, in analogia con il livello nazionale:

Compiti:

- contribuire al percorso di accreditamento regionale dei Provider;
- verificare il mantenimento dei requisiti dei Provider;
- monitorare l'offerta formativa dei futuri Provider, sia in termini qualitativi/quantitativi che sulle modalità utilizzate dai Provider per l'attribuzione dei crediti agli eventi erogati;
- contribuire alla produzione di un rapporto annuale sull'attività ECM regionale.

VISTO che le Linee guida stabiliscono, inoltre, che ogni Regione e Provincia Autonoma, nel quadro degli organismi istituiti per il funzionamento del sistema regionale ECM, individua le modalità di costituzione dell'Osservatorio Regionale, sottolineando l'opportunità di avvalersi della collaborazione delle Aziende Sanitarie e degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali;

CONSIDERATO che i componenti dovranno avere competenze nel settore della formazione continua in Sanità e/o della valutazione della formazione e che l'Osservatorio regionale dovrà inoltre coordinarsi con le altre realtà regionali dell'Osservatorio nazionale la sua composizione dovrà essere:

Composizione:

- Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini o suo delegato;
- Commissario Straordinario ARS o suo delegato;
- dirigente responsabile della Formazione del Dipartimento Salute e Servizi Sociali

- **rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali;**
- componenti delle Aziende Sanitarie;
- esperti nel settore della formazione continua in Sanità.

RITENUTO che con successivi provvedimenti saranno nominati i componenti dei predetti organismi e in particolare, per quanto riguarda l'Osservatorio questi saranno nominati entro e non oltre l'entrata a regime del sistema regionale di accreditamento provvisorio dei Provider e verranno contestualmente definite le modalità di funzionamento dei suddetti organismi che dovranno dotarsi di un proprio regolamento;

RITENUTO per quanto sopra premesso, pertanto, necessario revocare la citata D.G.R. n. 1684 del 29.12.2011;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa

- di accogliere la proposta di adozione del documento tecnico trasmesso dall'Agenzia Sanitaria Regionale dell'11 settembre 2012 Prot.128625 "Proposta adozione documento tecnico recante – Il sistema di educazione continua in medicina in Regione Liguria, ridefinizione degli Organismi Consulta Regionale per la formazione in sanità, Commissione regionale ECM, Osservatorio regionale sulla qualità della formazione continua in medicina", trattenuto agli atti del Settore;
- di modificare come segue la composizione e i compiti dei seguenti Organismi:
 - Consulta Regionale per la formazione in sanità;
 - Commissione Regionale ECM;
 - Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina;

CONSULTA REGIONALE PER LA FORMAZIONE IN SANITA'

Compiti:

- A. Rappresentare le esigenze formative delle categorie del ruolo sanitario, interessate al processo di formazione continua;
- B. Esprimere suggerimenti e valutazioni in ordine al complesso delle attività formative realizzate;
- C. Concorrere con la Commissione regionale all'organizzazione della Conferenza annuale sulle attività e le iniziative realizzate in ambito regionale.

- che la **CONSULTA REGIONALE PER LA FORMAZIONE IN SANITA'** alla luce di quanto previsto nell'Accordo Stato Regioni dell'Agosto 2007 e dei successivi Accordi, la Consulta dovrà sempre più farsi interprete delle esigenze formative delle categorie del ruolo sanitario interessate al processo di formazione ECM, esprimendo suggerimenti e valutazioni in ordine al complesso delle attività formative realizzate, con particolare riferimento alla definizione dei criteri per la verifica delle ricadute della formazione sull'attività dei professionisti interessati, collaborando anche con la Commissione Regionale ECM e con l'Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina per l'organizzazione della Conferenza annuale regionale sulla Formazione continua in medicina, così composto:

Composizione:

- Assessore alla Salute o suo delegato;
- Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia o suo delegato;
- Direttore Generale del Dipartimento Sanità e Servizi sociali o suo delegato;
- Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale sanitaria o suo delegato;
- Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere o loro delegati;
- **Un componente in rappresentanza di ciascuna categoria professionale del personale laureato del SSN designato dal relativo Ordine Professionale;**
- Un componente in rappresentanza di ciascuna categoria professionale del personale sanitario del SSN, designato dal relativo ordine, collegio o associazione professionale.

COMMISSIONE REGIONALE ECM**Compiti:**

- svolge funzioni di supporto alla Regione attraverso la formulazione di proposte e l'espressione di pareri relativi a:
 - a. Definizione dell'assetto organizzativo del sistema regionale ECM;
 - b. Individuazione degli obiettivi formativi e dei criteri che debbono caratterizzare gli eventi formativi idonei per realizzare gli obiettivi stessi ed al fine di ottenere l'accreditamento;
 - c. Definizione di eventuali ulteriori criteri rispetto a quelli stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM per l'attribuzione a ciascun evento dei relativi crediti formativi con particolare attenzione allo sviluppo delle attività formative sul campo (tirocini, audit, partecipazione a ricerche, utilizzo dei programmi di telemedicina, etc.);
 - d. Approvazione del Manuale per l'accreditamento dei Provider;
 - e. Definizione di eventuali ulteriori requisiti rispetto a quelli stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 19/04/2012 per l'accreditamento dei Provider;
 - f. Accredimento dei Provider regionali, siano questi:
 - 1) Aziende sanitarie e altri soggetti pubblici o privati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ed eventuali enti di formazione a partecipazione pubblica regionale;
 - 2) società scientifiche, agenzie formative, enti di formazione, fondazioni, Ordini, Collegi, Associazioni professionali, Federazioni nazionali e altri enti pubblici e soggetti privati, quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie che intendono erogare attività formative residenziali o in formazione a distanza sul territorio ligure;
 - g. Individuazione dei criteri e dei requisiti per la costruzione della banca dati dei crediti acquisiti dagli operatori sanitari della Regione, in coordinamento con le indicazioni che verranno fornite dal CO.GE.A.P.S. (Consorzio per la Gestione dell'Anagrafe delle Professioni Sanitarie);
 - h. In collaborazione con la Consulta Regionale per la formazione in sanità, elaborazione di un rapporto annuale sull'educazione continua in medicina e per la salute in Liguria da presentare nel corso di una Conferenza regionale annuale, che comprenda, in particolare, una verifica di raggiungimento degli obiettivi individuati, di partecipazione delle diverse categorie interessate ai singoli eventi, del livello di apprendimento acquisito e della diffusione delle attività e delle iniziative formative realizzate in Regione, così composta:

Composizione:

- Assessore alla Sanità o suo delegato (con funzioni di Presidente);
- Direttore Generale Dipartimento sanità o suo delegato;
- Direttore Generale Agenzia sanitaria regionale o suo delegato;
- 7 membri di designazione regionale (Assessorato alla Salute, Politiche della Sicurezza dei cittadini), tra cui: rappresentanti dell'Università degli Studi di Genova, Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Liguri o loro delegati, Responsabili Uffici Formazione Aziende Sanitarie;
- 7 membri di designazione degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali, scelti secondo il seguente criterio:
 - 4 componenti per le professioni sanitarie riunite in Ordini;
 - 2 componenti per le professioni sanitarie riunite in Collegi;
 - 1 componente per le professioni sanitarie riunite in Associazioni

COMITATO DI GARANZIA

(per l'indipendenza della formazione continua dal sistema di sponsorizzazioni)

costituisce "l'articolazione organizzativa della Commissione Nazionale per la formazione continua, è nominato con provvedimento del Presidente della Commissione stessa ed è composta da cinque componenti individuati tra i componenti della Commissione nazionale, su indicazione del Comitato di Presidenza", istituito in occasione del citato Accordo Stato Regioni del 5/11/2009;

Il successivo Accordo Stato Regioni del 19/04/2012 stabilisce che, in considerazione della peculiare importanza dell'attenzione sull'indipendenza del contenuto formativo rispetto agli interessi commerciali che possono intervenire all'interno del sistema di formazione continua, le Regioni e le Province autonome con proprio provvedimento possono istituire analogo organismo il quale, ove istituito, potrà esse-

re composto e organizzato sulla base di quello regolato dall'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009.

Sulla base di tale istituzione l'istituendo Comitato può avviare ogni utile collegamento e sinergia con il Comitato di Garanzia operante presso la Commissione nazionale per la formazione continua.

Le iniziative finalizzate all'istituzione presso gli enti territoriali dei Comitati di Garanzia e relative attività possono essere attuate nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili nell'ambito della legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Premesso quanto sopra, si ritiene di istituire il Comitato di Garanzia quale articolazione organizzativa della Commissione Regionale ECM, i cui compiti e la cui composizione ricalcano quelli dell'analogo organismo nazionale, e precisamente:

Compiti:

- e. monitoraggio dei piani formativi e dei singoli eventi formativi che si svolgono sul territorio regionale: sulla base del numero complessivo delle richieste di accreditamento, i controlli non possono essere inferiori al 25% degli accreditati in via provvisoria;
- f. vigilanza della corretta applicazione del Manuale per l'Accreditamento dei Provider;
- g. verifica della corretta applicazione delle indicazioni riportate nell'autorizzazione rilasciata dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)
- h. istruttoria dei procedimenti di contestazione nei confronti dei Provider per riscontrate attività non conformi al citato Manuale per l'Accreditamento dei Provider e relative proposte sanzionatorie da sottoporre alla Commissione Regionale ECM.

Composizione:

Il Comitato di Garanzia è composto da cinque membri nominati dal Presidente della Commissione Regionale ECM individuati tra i componenti della Commissione stessa.

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Compiti:

- contribuire al percorso di accreditamento regionale dei Provider;
- verificare il mantenimento dei requisiti dei Provider;
- monitorare l'offerta formativa dei futuri Provider, sia in termini qualitativi/quantitativi che sulle modalità utilizzate dai Provider per l'attribuzione dei crediti agli eventi erogati;
- contribuire alla produzione di un rapporto annuale sull'attività ECM regionale.

Composizione:

- Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini o suo delegato;
- Commissario Straordinario ARS o suo delegato;
- dirigente responsabile della Formazione del Dipartimento Salute e Servizi Sociali
- **rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali;**
- componenti delle Aziende Sanitarie;
- esperti nel settore della formazione continua in Sanità.

- di dare atto che con successivi provvedimenti saranno nominati i componenti dei predetti organismi; in particolare, per quanto riguarda l'Osservatorio questi saranno nominati entro e non oltre l'entrata a regime del sistema regionale di accreditamento provvisorio dei Provider;
- che verranno definite le modalità di funzionamento dei suddetti organismi che, al proposito, si dovranno dotare di un proprio regolamento;
- di disporre che la partecipazione dei componenti agli Organismi deliberati non comporta alcun compenso;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per Regione Liguria;
- di revocare la deliberazione di Giunta Regionale n. 1684 del 29.12.2011.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
